

Comune di Venasca (Cuneo)

VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. ANNO 2021 - 1/2022, AI SENSI DELL'ART. 17 BIS, CO. 6 DELLA L.R. 56/77 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune di VENASCA è dotato di Piano Regolatore Generale, formato ai sensi del titolo III della Legge Regionale urbanistica n. 56/77 e s.m.i. ed approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 34-22279 in data 30.09.1997;

è stata approvata una Variante Strutturale di revisione dello Strumento Urbanistico vigente ai sensi del comma 4, art 17, L.R. 56/77 e s.m.i., Variante Strutturale 2003 adottata con Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2004, approvata dalla regione Piemonte con D.G.R. n. 27-3351 in data 11.07.2006 di Adeguamento al P.A.I. approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001, alla Normativa Commerciale L.R. 28/99 e alla L.R. 19/99 e sono state approvate n. 9 Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

L'Amministrazione del Comune di VENASCA ha ritenuto di procedere tramite la presente Variante Semplificata alla modifica dello Strumento Urbanistico Generale a seguito dell'approvazione di progetti per la realizzazione di opere pubbliche per istruzione e servizi di interesse comune facenti parte della programmazione comunale, necessarie e strategiche per il Comune di Venasca, oltre che per l'area vasta della Valle Varaita;

tale esigenza è motivata dal fatto di voler realizzare sul territorio comunale:

- un unico e moderno polo scolastico che concentri i diversi gradi di istruzione con ampia dotazione di servizi, parcheggi ed un agevole sistema viario di accesso;
- di dotare di sedi idonee il Distretto Sanitario, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari e l'Arma dei Carabinieri, al fine di garantire la presenza di elementi di presidio del territorio sia per il Comune di Venasca, sia per tutta la Valle Varaita.

Accertata la non disponibilità altrimenti di aree di dimensioni sufficienti alle necessità dei diversi insediamenti previsti e con collegamenti viari adatti alle molteplici funzioni volute e previste e in tempi rapidi qualora soggette ad esproprio.

Accertato che tutte le aree individuate sono di proprietà del Comune di Venasca.

Visto che l'Amministrazione del Comune di VENASCA ha approvato le seguenti Deliberazioni dei Progetti degli Interventi di opere pubbliche in oggetto:

- D.G.C. n. 90 del 29/10/2021 del Progetto Definitivo Realizzazione Centro Polifunzionale
- D.G.C. n. 58 del 27/05/2022 del Progetto Preliminare Studio di Fattibilità Tecnica e Economica per Realizzazione Polo Scolastico per la messa in sicurezza degli edifici scolastici: Nido, Infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Rilevato che la Variante in oggetto, si configura come Variante Semplificata ai sensi dell'art. 17bis, secondo capoverso del comma 6, della LR 56/77 e s.m.i.:

- per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla

pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

- Per la variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del D.P.R. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4, dell'articolo 19 del D.P.R. n. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
- In particolare, a seguito della delega all'approvazione degli strumenti urbanistici all'amministrazione comunale, avvenuta con la riforma della L.R. 56/77 e s.m.i., la previsione di cui al comma 4 del DPR n. 327/2001 risulta non più applicabile; pertanto ora la variante non deve essere inviata in Regione, nè occorre attendere 90 giorni prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. A seguito dell'approvazione con Delibera del Consiglio Comunale e della relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, la variante approvata assume efficacia.

Visti gli elaborati predisposti dal tecnico incaricato che costituiscono la Variante Semplificata n. 1/22 ai sensi del comma 6° dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Richiamati i contenuti di variante che sono stati, durante la seduta consiliare, esposti dal Responsabile del Servizio Tecnico, il quale ha illustrato le procedure effettuate a seguito dell'adozioni, con l'acquisizione di tutti i pareri e di quello conclusivo dell'organo Tecnico Comunale

Visto che l'oggetto della variante urbanistica è la trasformazione di alcuni lotti di parte dell'ambito P1.3 produttivo (ex Lavalle) in aree dedicate all'attuazione di progetti di opere pubbliche e, quindi, in aree a standards ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. per servizi pubblici per istruzione e di interesse comune. La viabilità esistente viene sostanzialmente confermata con qualche adattamento di incrocio e implementazione di tracciato lungo la sponda fluviale;

le opere pubbliche a cui si riferiscono i progetti sono le seguenti:

- Aree per Istruzione: Nuovo Polo scolastico: micronido, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
- Aree per attrezzature e servizi di Interesse comune: Sede distretto sanitario, sede Distaccamento Vigili del Fuoco e sede Caserma dei Carabinieri

i suddetti progetti sono approvati con le seguenti Deliberazioni dell'Organo esecutivo i cui contenuti si intendono qui richiamati:

- D.G.C. n. 58 del 27/05/2022 del Progetto Preliminare Studio di Fattibilità Tecnica e Economica per Realizzazione Polo Scolastico per la messa in sicurezza degli edifici scolastici: Nido, Infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- D.G.C. n.90 del 29/10/2021 avente ad oggetto: Realizzazione Centro Polifunzionale – Esame ed approvazione progetto definitivo – Provvedimenti.

Dato atto che il progetto in epigrafe è stato redatto ai sensi dell'art. 7 del D.LGS. 50/2016.

Dato Atto che:

- la variante è da ritenersi con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 327/2001 e dell'art.17bis comma 6 della L.R. 56/77 s.m.i, come meglio argomentato e precisato nella descrizione degli oggetti, in quanto le modifiche introdotte:
- sono atte a consentire l'attuazione di importanti e strategiche opere pubbliche a servizio sia

del Comune di Venasca sia dell'intera Val Varaita, area vasta di riferimento a cui il comune appartiene;

- fanno seguito all'approvazione di progetti ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione di opere pubbliche in programmazione.

Atteso che: ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i, gli strumenti di pianificazione e le loro varianti, contenendo specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza, sono formati ed approvati tenendo conto del processo di VAS, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole.

Dato atto che la Variante in questione è stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VAS, con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale";

Dato atto che il Progetto Preliminare della Variante Semplificata n. 1/22 (Art. 17bis, 6° comma, L.R. 56/77 e s.m.i.) del P.R.G. del Comune di VENASCA è stato adottato con DCC n. 20 del 14.06.2022. e che successivamente la Delibera, con tutti gli atti relativi, è stata depositata, ai sensi delle leggi n. 1150/42 e n. 10/77 e della legge regionale n. 56/77 e s.m.i., in libera visione presso la Segreteria del Comune dal 26.07.2022 al 09.08.2022, compreso con avviso per estratto all'Albo Pretorio e comunicazione ad Enti ed Istituzioni. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, cioè dal 10.08.2022 al 25.08.2022 si sono potute presentare osservazioni e proposte.

Dato atto che nel termine utile di presentazione delle osservazioni, non sono pervenute osservazioni e proposte al Progetto Preliminare, ai sensi del 6° comma dell'art. 17bis citato.

Dato atto che il Comune ha trasmesso la Variante e il Documento di Verifica VAS ai soggetti con competenza ambientale, Provincia, Arpa e ASL CN1 i quali hanno inviato i pareri entro i successivi 30 giorni dalla data del ricevimento.

La fase di verifica di assoggettabilità si è conclusa con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti di competenza ambientale.

Il Verbale dell'Organo Tecnico Comunale O.T.C., costituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 2 settembre 2022 nella persona dell'Architetto Pennasso Ettore, e predisposto in data 17.10.2022, recita:

“visti l'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'articolo 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. che la Variante Semplificata 1/22 adottata ai sensi dell'art. 17bis, comma 6 e seguenti della L.R., al P.R.G.C. del Comune di Venasca non debba essere sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto:

la Variante riguarda ambiti limitati e già interessati da previsioni urbanistiche previgenti e dunque già infrastrutturati o di facile allaccio alle urbanizzazioni;

la Variante non interferisce, con nuove previsioni, con aree protette di rilievo nazionale o regionale (SIC, ZPS, SIR) senza pertanto determinare particolari ricadute negative e neppure si prevedono interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;

che le previsioni, come detto precedentemente, determinano un esiguo consumo del territorio operando su ambiti già in parte costruiti e urbanizzati;

che l'opera in previsione riveste indiscutibile interesse pubblico con azioni di miglioramento della sicurezza sismica oltre che un aumento dell'efficientamento energetico;

che le controdeduzioni ai pareri della Provincia di Cuneo e dell'ARPA contenute nella revisione della Valutazione di Compatibilità Acustica hanno dimostrato l'assenza di criticità tali da ritenere necessaria una Valutazione Ambientale Strategica;

le previsioni determinano comunque l'integrazione delle Norme di Attuazione con disposti di carattere ambientale paesaggistico da applicare nelle successive fasi di progettazione dell'opera.”

Negli elaborati della presente Variante Semplificata sono quindi recepite le condizioni dell'Organo Tecnico, in particolare per quanto riguarda l'integrazione di normativa, riportata pertanto nella Relazione e nelle Norme di Attuazione, nell'articolo delle aree produttive P1.

Dato atto che l'Ufficio Acque della Provincia ha chiesto l'inserimento nelle Norme di Attuazione delle seguenti indicazioni che vanno pertanto a integrare l'art. 22 delle N.dA:

4. Nell'area produttiva P1.3 e in quelle confinanti, oltre alla compatibilità con le leggi di settore D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i e DM10.09.2010 e del Piano di Gestione del Distretto idrografico, Piano di Tutela delle Acque, PAI, per l'attuazione degli interventi si devono osservare le seguenti condizioni e indicazioni:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione. (*VSempl. 1/22*),

Dato atto che l'ufficio Controllo Emissioni e Energia ha segnalato punti non coerenti in materia di classificazione acustica ampiamente controdedotte nel Documento di Verifica di Compatibilità Acustica e nella Relazione;

Dato atto che l'ASL CN1 ha chiesto l'inserimento nelle Norme di Attuazione delle seguenti indicazioni che vanno pertanto a integrare l'art. 22 delle N.dA:

3. Nell'area produttiva P1.3 e quelle confinanti con le nuove aree destinate a servizi pubblici è vietato insediare attività industriali e/o artigianali insalubri di I classe (ex art. 216 T.U.LL.SS. e D.M. 05/09/1994). (*VSempl. 1/22*)

Dato atto che la Relazione ha controdedotto a tutti i pareri espressi;

Considerato che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione comunale, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, la Variante in esame è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

Acquisito il favorevole parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Prima di procedere alla votazione prende la parola il Capogruppo di Minoranza Sig. Enrico Cornaglia il quale anticipa che il proprio intervento avrà una connotazione esclusivamente politica in quanto non ritiene di eccepire nulla dal punto di vista tecnico avendo constatato la correttezza dell'iter percorso.

Secondo il Consigliere Cornaglia la questione è squisitamente politica in quanto tale provvedimento certifica che l'area APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) non esiste più. Restano nell'area in questione i due lotti di primo insediamento industriale ad opera di n. 2 aziende private e null'altro potrà più essere insediato. Manifesta, inoltre, alcune perplessità, stante la vicinanza dell'area al Torrente Varaita, circa la realizzazione in loco di una scuola e ritiene il sito inadeguato per le opere che si vogliono realizzare. Dichiaro, pertanto, il proprio voto contrario.

Prende la parola il Vicesindaco, Gianaria Giampiero, il quale si stupisce di tali perplessità in quanto a monte di tale scelta ci sono studi approfonditi della Regione in merito alla sicurezza del sito.

Replica il Consigliere Cornaglia affermando che la sua opinione non rappresenta l'unica voce fuori dal coro ma che anzi si fa portavoce di un orientamento piuttosto diffuso.

Osserva, in proposito, il Vicesindaco che se davvero l'area in questione presentasse tali criticità non si sarebbero potute insediare neppure le due aziende che attualmente insistono su di essa in quanto la Regione Piemonte non ne avrebbe autorizzato la realizzazione.

Prende, a questo punto, la parola il Consigliere del gruppo di minoranza Sig. Conterno Luciano il quale dichiara il proprio voto contrario, in particolare, perché tale variante è preordinata alla concentrazione di molti edifici destinati a servizi in un'area decentrata rispetto al centro.

Dopodiché con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti 11; votanti 10; voti favorevoli 8, contrari 2 (Cornaglia – Conterno); astenuti 1 (Madala);

DELIBERA

1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di approvare la Variante Semplificata n. 1/22 al vigente P.R.G.C. approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 34-22279 in data 30.09.1997, redatta dall'architetto Silvia Oberto, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione comprendente:

- la Relazione Illustrativa

- gli stralci planimetrici in scala 1:2.000 della tav.n. 2p

Verifica di Compatibilità Acustica (a firma ing. Franco Bertellino) agg. 30/09/2022

Allegati in Aggiornamento:

Tav. 2p - Azzonamento Concentrico in scala 1:2.000

Tav. 6p - Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulla previsione di P.R.G. in scala 1:2.000

Norme di Attuazione Testo Coordinato agg. VS 1/22

3) Di dichiarare la conformità con gli strumenti di pianificazione sovracomunale, dando atto in particolare che il progetto di variante è compatibile con il Piano Territoriale Regionale, con il Piano Territoriale Provinciale e con il Piano Paesistico Regionale.

4) Di dichiarare per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione comunale, che non esistono progetti sovracomunali approvati che possano interessare o che possano interferire con la variante semplificata in questione

5) Di disporre la trasmissione della documentazione approvata alla Regione per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, atto che ne determina l'efficacia.

6) Di ribadire la pubblica utilità in merito all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Moi Giuseppe